



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

Corap

ultimo aggiornamento: 01/03/2016

Normativa regionale

- Legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 pag. 3
Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale.
- Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25; (Artt. 31, 32, 36 e 54) pag. 16
Statuto della Regione Calabria (stralcio)
- Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 pag. 18
Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.
- Legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (Art. 2, comma 11) pag. 35
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).

Regolamenti e delibere

- Deliberazione Giunta Regionale n. 153 del 17 aprile 2014 pag. 36
Approvazione atto di indirizzo e direttive per l'accorpamento, la costituzione e l'avvio del CORAP

Documentazione correlata

- Decreto del Presidente della Regione n.31 del 19 marzo 2015 pag. 44
Nomina Commissario straordinario Consorzi ASI e CORAP

Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38**Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale.**

(BUR n. 105 del 29 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 22 novembre 2002, n. 48, 11 maggio 2007, n. 9, 29 dicembre 2010, n. 34, 23 dicembre 2011, n. 47 e 3 febbraio 2012, n. 1.)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria con la presente legge disciplina l'assetto, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale in attuazione dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 e agli effetti di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dell'articolo 2 del decreto legge 20/5/1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, dell'articolo 11 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale assumono la denominazione unica di "Consorzi per lo sviluppo industriale", di seguito chiamati "Consorzi", dell'area di competenza che coincide, di norma, con il territorio della provincia d'appartenenza.

Art. 2
(Natura giuridica dei Consorzi)

1. I Consorzi sono Enti pubblici economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive.

2. I Consorzi, ferma restando l'autonomia delle funzioni di cui alla presente legge e la loro natura giuridica di cui al primo comma, sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo della Giunta regionale.

3. I Consorzi già costituiti hanno sede in Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia, possono istituire, nell'ambito del territorio di pertinenza, sedi operative previa deliberazione dell'Assemblea generale¹.

4. Possono partecipare ai Consorzi, oltre la Regione², i Comuni, le Province, le Comunità montane, le Camere di commercio, altri Enti ed Istituti pubblici, Associazioni d'imprenditori, Istituti di credito, Imprese e Consorzi di imprese, nonché gli altri soggetti previsti dall'articolo 36 della legge 317/91, che abbiano interesse ed operino nelle aree di pertinenza del Consorzio.

Art. 3
(Statuto)

¹ Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, della L.R. 22 novembre 2002, n. 48.

² L'art. 20, comma 2, lett. a), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sopprime le parole «con una quota non inferiore al 25 per cento».

1. Lo statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi stabilendo, nel rispetto della legislazione statale e regionale, in particolare:

- a) l'ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi ed i criteri per la determinazione dei conferimenti;
- b) i requisiti e le modalità d'ammissione di nuovi soggetti partecipanti;
- c) i criteri generali per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai Consorzi dalle leggi statali e regionali;
- d) la composizione ed il funzionamento degli organi consortili e le relative modalità di nomina e rinnovo;
- e) le competenze attribuite ai singoli organi;
- f) i criteri per il ripiano di eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.

2. Lo statuto e le relative modificazioni sono adottati dall'Assemblea generale del Consorzio e approvate con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

(Articolazione organizzativa dei Consorzi)

1. Il Regolamento del personale di cui al successivo articolo 8 lettera b) individuerà le funzioni professionali, tecniche, contabili e amministrative che dovranno essere svolte dai dirigenti e dai dipendenti nell'ambito delle rispettive organizzazioni strutturali.

Art. 5

(Organi)

1. Sono organi dei Consorzi di sviluppo industriale:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

2. La durata in carica degli Organi è fissata in anni cinque per i membri dell'Assemblea generale ed il Comitato direttivo, con possibilità di rielezione per una sola volta, e in tre anni per il Collegio dei Revisori dei conti.

3. Ai componenti degli organi suddetti si applicano, in materia d'incompatibilità, le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Art. 6

(Principi generali relativi agli organi consortili)

1. La composizione e le competenze degli organi consortili sono disciplinate dallo statuto nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli dal 7 all'11.

Art. 7
(Assemblea generale)

1. L'Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati o loro delegati.
2. L'Assemblea generale è competente sui seguenti atti fondamentali:
 - a) adotta lo statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice;
 - b) elegge il Comitato direttivo;
 - c) decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;
 - d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;
 - e) propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;
 - f) fissa le indennità spettanti ai membri del Comitato direttivo, al Presidente, al Collegio dei revisori dei conti e l'entità del gettone di presenza ai componenti dell'Assemblea generale;
 - g) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano economico finanziario (PEF) relativo all'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio predisposto dal Comitato direttivo. Il termine di approvazione del Bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente al 30 giugno, previa apposita deliberazione di Comitato direttivo;
 - h) delibera sulla contrazione dei mutui;
 - i) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio.

Art. 8
(Comitato direttivo)

1. Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero di tre membri³ di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale. I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l'adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l'elezione dei nuovi Comitati Direttivi. Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale.⁴

2. Il Comitato direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati all'Assemblea generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del Presidente e dei dirigenti. In particolare:

- a) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi;
- b) disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 4 e 9 della legge n. 127/97, in quanto compatibili;
- c) approva la proposta del Piano economico e finanziario e, sulla base degli indirizzi definiti dall'Assemblea generale, gli accordi di programma;

³ Parole sostituite dall'art. 36, comma 1 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

⁴ Comma così sostituito dall'art. 11, comma 7, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

- d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;
- e) approva i regolamenti per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità;
- f) nomina il Direttore generale del Consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale, munito di laurea. In difetto può conferire, con scelta motivata e con modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell'Assemblea generale a esperti o professionisti estranei all'Amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità.
- g)⁵.

3. Quando il numero dei membri del Comitato direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.

4. Possono essere componenti del Comitato direttivo anche soggetti esterni all'Assemblea generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.

5. *L'Assemblea può proporre lo scioglimento del Comitato Direttivo, con mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo del Capitale Sociale e adottata con la maggioranza assoluta del Capitale Sociale*⁶.

Art. 9 (Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.

Art. 10 (Il Direttore)

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio; gli spettano, secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che la legge e lo Statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili.

Art. 11 (Il Collegio dei revisori)

⁵Lettera aggiunta dall'art. 20, comma 2, lett. b), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Successivamente abrogata dall'art. 1, comma 1, della L.R. 3 febbraio 2012, n. 1, che precedentemente così recitava: «determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi».

⁶Comma aggiunto dall'art. 36, comma 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dal Consiglio regionale con una votazione per i membri effettivi ed una per i membri supplenti, ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 12

(Funzione dei consorzi)

1. I Consorzi di sviluppo industriale, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati in cui operano, provvedono in particolare:

- a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
- b) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;
- c) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
- d) alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;
- e) alla assunzione, sulla base di apposita convenzione con la Regione e gli enti locali, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;
- f) a curare la promozione di patti territoriali e contratti l'area;
- g) all'acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e società a capitale misto;
- h) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il Comitato direttivo dei Consorzi con il proprio atto individua le aree ed i criteri per l'assegnazione;
- i) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;
- l) alla vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;
- m) alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;
- n) all'assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con i Consorzi;
- o) all'esercizio delle attività previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

- p) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/97;
- q) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
- r) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di programmi di deindustrializzazione;
- s) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10;
- t) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;
- u) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui all'articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- v) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di Consorzi di gestione a capitale misto.

2. Nell'esercizio delle loro attività i Consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione ivi compresi quelli del personale.

Art. 13

(Deleghe alle Province)

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative di cui all'articolo 2, commi 11 bis e 11 ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, come convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

Art. 14

(Programmi di attività)

1. I Consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi quinquennali di attività e di organizzazione, che ci conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

2. I programmi e le attività di cui al comma precedente sono approvati dall'assemblea generale entro 180 giorni dal suo insediamento e trasmessi alla Regione entro 10 giorni dall'adozione. Essi devono indicare:

- a) le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle;
- b) le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista;
- c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurre i costi e migliorarne l'esistenza;
- d) l'eventuale costituzione di società o consorzi o la partecipazione a loro per la gestione di servizi consortili o per le attività di assistenza alle imprese.

3. La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento dei programmi, al fine di esaminare contestualmente i vari interessi coinvolti, indice una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare, oltre

agli Enti pubblici o privati consorziati, anche altri soggetti direttamente o indirettamente interessati dagli interventi previsti in detti programmi e attività, nonché i dirigenti dei Dipartimenti regionali interessati.

4. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni raccolte nella conferenza di servizi, approva i programmi di cui al presente articolo entro e non oltre 60 giorni dalla data di svolgimento della stessa conferenza, trascorsi i quali opera l'istituto del silenzio-assenso.

Art. 15

(Bilanci e piani economico-finanziari dei Consorzi)

1. Il bilancio del Consorzio si conforma alle norme stabilite dallo Stato in modo da consentire la lettura per programmi, obiettivi ed interventi.

2. I Consorzi devono predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico-finanziario, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio dell'anno successivo e farlo pervenire entro dieci giorni alla Giunta regionale che esercita il controllo entro 30 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende approvato.

3.(*abrogato*)⁷

Art. 16

(Capitale e mezzi finanziari)

1. Il capitale di proprietà dei Consorzi è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro attività.

2. I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche:

a) (*abrogata*)⁸

b) dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;

c) da finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine.

Art. 17

(Funzioni della Regione)

⁷Comma aggiunto dall'art. 20, comma 2, lett. c), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 3 febbraio 2012, n. 1, che precedentemente così recitava: «I documenti contabili riferiti al Bilancio d'esercizio ed al PEF annuale, così come approvati dal Comitato Direttivo, devono essere trasmessi ai Soci, almeno 20 giorni prima della Convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione»

⁸Parole aggiunte dall'art. 36, comma 3 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. Successivamente l'art. 20, comma 2, lett. d), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sopprime la lettera, che precedentemente così recitava: «a) dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri indicati nello statuto. L'entità del Contributo annuale determinato dall'Assemblea, non può mai superare il corrispondente valore economico della quota detenuta dal singolo Socio nel Fondo Consortile e risultante dall'ultimo bilancio approvato».

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede anche attraverso i Consorzi di sviluppo industriale alle attività di promozione industriale nel territorio regionale in particolare relativamente alla realizzazione di infrastrutture.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:
 - a) emana atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei Consorzi;
 - b) approva i piani economici e finanziari dei Consorzi.
3. La Giunta regionale esercita il controllo sul Piano economico e finanziario (PEF).
4. Il controllo sul PEF è esercitato entro ⁹ dal ricevimento dell'atto ed il termine può essere sospeso, per una sola volta con richiesta da parte dell'Assessorato all'industria, di chiarimenti o elementi integrativi, ricevuti i quali la Giunta, entro i successivi 30 giorni, dovrà esprimersi definitivamente.

Art. 18

(Controllo e vigilanza)

1. Il controllo interno sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale spetta al Collegio dei revisori dei conti.
2. La vigilanza sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale è esercitata *dal Presidente della Regione*¹⁰, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei revisori dei conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore e della pianificazione territoriale.
3. *Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Regione può disporre ispezioni atte alla verifica del regolare funzionamento dei Consorzi. All'esito delle verifiche, laddove siano accertate perdite d'esercizio pari a due volte l'ammontare del fondo consortile desunte dall'ultimo bilancio approvato, ovvero gravi irregolarità amministrative, il Presidente della Regione dispone con proprio decreto lo scioglimento degli organi elettivi del consorzio provvedendo alla nomina di un commissario straordinario*¹¹.
4. Nei casi in cui sia maturata la scadenza statutaria senza che si sia provveduto da parte dell'Assemblea alla formale proroga dell'Ente ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 37 ter, comma 7, della legge regionale n. 10/1998, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria od autonomamente, procede alla nomina di un Commissario straordinario di liquidazione.
5. (Comma omissis in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).
6. (Comma omissis in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale).

⁹Il termine «40 giorni» è sostituito dal termine «30 giorni», dall'art. 20, comma 2, lett. e), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Termine successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 3 febbraio 2012, n. 1.

¹⁰L'art. 20, comma 2, lett. f), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sostituisce le parole «dalla Giunta regionale» con le parole «dal Presidente della Regione».

¹¹ Lettera aggiunta dall'art. 36, comma 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. Comma ulteriormente modificato dall'art. 20, comma 2, lett. g) della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, tale comma precedentemente così recitava: «Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria od autonomamente, può: a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi; b) provvedere, previa diffida, agli organi dell'ente al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari *ad acta*; c) accertata, in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo, una perdita d'esercizio pari o superiore all'ammontare del Fondo Consortile desunto dall'ultimo bilancio approvato, disporre lo scioglimento degli Organi Consortili e la nomina di un Commissario straordinario».

Art. 19

(Diritto all'informazione dei Consiglieri regionali)

1. I Consorzi di sviluppo industriale recepiscono l'articolo 8, terzo comma, dello statuto della Regione Calabria.

Art. 20

(Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale)

1. I consorzi, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali ricadenti nei territori di competenza, svolgono le attività di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, quella di cui all'articolo 11 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341 nonché quelle di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 26 del decreto legislativo n. 112/98 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, nel quadro della programmazione generale e di settore della Regione.

2. Gli strumenti urbanistici di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e relative varianti sono adottati dall'Assemblea del Consorzio, previo parere dei comuni consorziati, sono approvati dalla Provincia con le modalità di cui al successivo terzo comma ed hanno valenza di piani territoriali di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 della legge 1150/1942.

3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, 11 bis e 11 ter della legge 19 luglio 1993, n. 237, all'articolo 11 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 8 dell'articolo 37 ter della legge regionale n. 10 del 22 settembre 1998.

4. L'approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 3, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 37 ter della legge regionale n. 10 del 22 settembre 1998. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 e le relative funzioni sono esercitate dai Presidenti dei Consorzi, previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati.

6. I Consorzi possono avvalersi delle procedure d'urgenza di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di

partecipazione del comune o dei comuni interessati all'accordo di programma, ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 dell'articolo 11, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21¹²

(Aree industriali ecologicamente attrezzate)

1. Al fine di incrementare la competitività delle imprese, la Regione, su istanza dei Consorzi, provvede, attraverso l'impiego prioritario dei fondi comunitari, al finanziamento delle opere atte alla costituzione delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il Presidente della Regione provvede con proprio atto al riconoscimento della qualificazione APEA dei territori consortili, o di parti di essi, dotati delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza. La Giunta Regionale approva il Regolamento sulla costituzione delle APEA sulla base di una proposta unitaria predisposta dai Consorzi industriali coordinati dall'Assessore regionale alle Attività Produttive.

Art. 22

(Conferenza dei servizi)

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte costituzionale)

Art. 23

(Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione)

1. I Comuni possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta dai Consorzi stessi.

2. La realizzazione diretta può avere ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all'area di intervento e quelle esterne, ivi comprese le aree acquisite dal Consorzio o dai comuni che risultino funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell'area interessata. La realizzazione può anche avere ad oggetto in tutto o in parte le opere e le infrastrutture necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Il Consorzio può altresì assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche non di pertinenza dell'area interessata, purché funzionali alle attrezzature della stessa.

3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in base a progetti esecutivi predisposti dal Consorzio ed approvati dall'amministrazione comunale.

¹²Articolo sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. h), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, tale articolo precedentemente così recitava: «1. Per le aree ecologicamente attrezzate si intendono quelle che sono dotate o si dotano delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza, oltre ad adeguati impianti e sistemi di monitoraggio ambientali dei livelli atmosferici, acustici ed elettromagnetici. 2. I Consorzi che si sono dotati dell'attrezzatura di tutela ambientale, della salute e della sicurezza richiedono alla Provincia di dichiararne la qualificazione come area ecologicamente attrezzata. Il Presidente della Provincia previa opportuna verifica, provvede con proprio atto al relativo riconoscimento. 3. Le aree di cui al precedente comma 1 fruiranno prioritariamente degli aiuti finanziari pubblici nazionali, regionali e comunitari.».

4. La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere e delle relative aree sono stabilite sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1.
5. Le convenzioni stipulate tra Consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono, a favore del Consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2.
6. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche i casi in cui il Comune oppure il Consorzio debbano provvedere, per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2, ad acquisire disponibilità di aree esterne alla superficie di intervento. A tal fine le convenzioni regolano i relativi rapporti finanziari.

Art. 24

(Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture)

1. La Regione, la Provincia, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci a servizio delle attività produttive e da realizzare nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.
2. Per le opere per le quali è prevista, a norma dell'atto di affidamento, la consegna all'ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata.
3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dai commi precedenti gli enti beneficiari trasferiscono al Consorzio le somme relative¹³.
4. I Consorzi di sviluppo industriale provvedono alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.
5. *I soggetti di cui al comma 1, possono altresì, trasferire al Consorzio in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da questo realizzate, da acquisire nel Bilancio Consortile secondo le modalità alternative:*

1) a patrimonio indisponibile ed accantonato in apposita Riserva, per le attività Istituzionali dell'Ente di cui all'articolo 2 della presente legge;

2) a patrimonio disponibile, il cui credito vantato dal Socio potrà essere destinato, in aggiunta a quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'articolo 16 della presente legge, secondo le direttive contenute nello stesso provvedimento di trasferimento.

Ai beni ceduti con le modalità precedenti, non si applica il comma 3 dell'articolo 24 della presente legge¹⁴.

Art. 25

(Filiera produttive)

¹³Periodo aggiunto dall'art. 20, comma 2, lett. i) della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Successivamente, il periodo «preventivamente inserite ed autorizzate nel PEF annuale» è abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 3 febbraio 2012, n. 1.

¹⁴Comma aggiunto dall'art. 36, comma 5 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale)

Art. 26
(Norme transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, delibera lo scioglimento degli Organi straordinari già esistenti e, contestualmente, nomina un Commissario straordinario che provvede fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi:

- a) alla gestione dei Consorzi;
- b) alla redazione dell'inventario delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici;
- c) alla stesura di una relazione sullo stato delle attività e passività;
- d) all'adeguamento dello statuto del Consorzio alle norme della presente legge.

2. I Commissari dei Consorzi di amministrazione straordinaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono e svolgono le medesime funzioni dei Commissari di cui al precedente comma 1.

3. I Commissari di cui ai precedenti commi adottano, nel termine di cento giorni dalla nomina di cui al comma 1, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell'Assemblea generale dei Consorzi, che deve essere insediata entro i successivi trenta giorni.

4. L'assemblea generale, costituita ai sensi del precedente comma, provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione.

5. Nelle more dell'attuazione della presente legge, i Consorzi la cui durata scade prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno. Il ricostituito "Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme" prosegue senza soluzione di continuità tutte le attività e rapporti in essere di competenza del già esistente "Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Lamezia Terme", - la cui procedura di liquidazione, per effetto, viene sospesa - continuando ad operare sul territorio di pertinenza di quest'ultimo, utilizzando a tal fine: i locali dell'attuale sede, il personale dipendente - nella posizione in godimento alla data della presente legge, nonché i beni strumentali, le infrastrutture e le opere di urbanizzazione, tuttora esistenti.

6. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere istituiti nuovi Consorzi in aree con almeno 150.000 abitanti che abbiano vocazione industriale. I soggetti proponenti (Comuni, Province, Enti pubblici e soggetti privati) dovranno garantire al costituendo Consorzio un patrimonio in beni e in risorse pari almeno a 100 miliardi di cui al 40 per cento in risorse finanziarie. La Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, procederà all'approvazione.

Art. 27
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti norme:

- a) la legge regionale 4 settembre 1972, n. 4;
- b) le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12 che contrastano con la presente legge;
- c) il comma 7 dell'articolo 37 ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10.

Art. 28
(Norma finanziaria)

l. ¹⁵

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

¹⁵Comma sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. j), della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47. Successivamente l'art. 1, comma 1, della L.R. 3 febbraio 2012, n. 1 abroga l'intero comma che precedentemente così recitava: «Sono fatte salve le norme contenute nell'articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, così come integrate dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15»

Statuto della Regione Calabria

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34 e 10 settembre 2014, n. 18)

[...]

Articolo 31

(Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli **enti** e delle **aziende** da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono:

- a) richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;
- b) richiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;
- c) richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

Articolo 32

(Commissioni d'inchiesta)

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli **enti** e **aziende** sottoposti a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.

[...]

Articolo 36

(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale:

[...]

- f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle **imprese** od **aziende** dipendenti dalla Regione, degli **enti a partecipazione regionale** e delle **società interregionali**, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;

[...]

Articolo 54

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

[...]

4. La Regione esercita sugli **enti**, le **aziende** e **società regionali** poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

5. A tal fine il Consiglio regionale:

- a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
- b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.

6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.

[...]

8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.

9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.

10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

[...]

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24

Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.

(BUR n. 10 del 16 maggio 2013, supplemento straordinario n. 2 del 24 maggio 2013)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 18 dicembre 2013, n. 51, 30 dicembre 2013, n. 56, 7 luglio 2014, n. 11, 27 aprile 2015, n. 11 e 31 dicembre 2015, n. 34)

Art. 1

(Finalità del riordino)

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali;
 - b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa;
 - c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali;
 - d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative.
2. Dal riordino di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanità.
3. L'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è perseguito in coerenza a quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 2

(Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti)

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.
2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati:
 - a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale;
 - b) Fondazione Field istituita dalla legge regionale 26 giugno 2003, n.8;

- c) Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27; aprile 2008, n. 9 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), n. 10 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"), n. 11 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"), n. 12 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e n. 13 (Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea");
- e) Fondazione Calabresi nel mondo di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);
- f) Fondazione Mediterranea Terina;
- g) Sial Servizi S.p.A.;
- h) Calabria Impresa & Territori s.r.l.;
- i) Comac srl.

Art. 3

(Norme procedurali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti.
2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento.
3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.
4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpatisi, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:
 - a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare;
 - b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;
 - c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;
 - d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpare.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi

centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:

- a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;
 - b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.
7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.
 8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.
 9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.
 10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpati o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.
 11. *Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo.*¹
 12. *I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale.*²
 13. *Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7.*³
 14. *Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.*⁴

Art. 4

(Nomine, requisiti e compensi)

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale, provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.
2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della legge 6 novembre 2012 n. 190, i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da ricoprire ed all'importanza dell'ente; il revisore unico dei conti deve possedere i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione

¹ **Articolo sostituito dall'art. 1 , comma 1, lett. a) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 34; precedentemente così recitava: "Per gli enti di cui al successivo articolo 7 i tempi di attuazione degli aspetti procedurali di cui al presente articolo sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale."**

² **Articolo inserito dall'art. 1 , comma 1, lett. b) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 34.**

³ **Articolo inserito dall'art. 1 , comma 1, lett. b) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 34.**

⁴ **Articolo inserito dall'art. 1 , comma 1, lett. b) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 34.**

della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e s.m.i.

3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato.
4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale.
5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sui bilanci degli enti riordinati.

Art. 5⁵

*(Accorpamento dei consorzi provinciali
per le aree di sviluppo industriale)*

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.
2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della presente legge.
3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotona e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.
4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi.
5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.

Art. 6

*(Organi del Consorzio regionale
per lo sviluppo delle attività produttive)*

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:
 - a) il direttore generale;
 - b) il comitato di programmazione;

⁵ L'art 2, comma 2, della L.r. 29 dicembre 2015, n. 30 stabilisce che l'accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale si conclude entro sei mesi dall'entrata in vigore della citata norma, differendo pertanto il termine al 30 giugno 2016. (Vedi L.r. 29 dicembre 2015, n. 30.)

- c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.
2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Il direttore generale:
- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. 165/2001;
 - b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.
4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:
- a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;
 - b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;
 - c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.
5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.
6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.
7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

Art. 7

(Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale)

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'articolo 3 *commi 11, 12, 13 e 14*⁶ per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria.
2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.
3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio

⁶ L' art. 1 , comma 1, lett. c) della L.R. 31 dicembre 2015, n. 34 sostituisce le parole "della presente legge" con le parole " commi 11, 12, 13 e 14".

Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico operativo a supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.

4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con legge regionale 27/1996 e s. m. i.
5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:
 - a) il direttore generale;
 - b) il comitato di indirizzo;
 - c) *il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti.*⁷
6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. *I componenti del collegio dei revisori dei conti*⁸ sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
7. Il direttore generale:
 - a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. 165/2001;
 - b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
 - c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.
8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:
 - a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
 - b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;
 - c) un componente nominato dall'ANCE regionale.
9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico e gratuito.
10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.
11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto,⁹ approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

⁷ Lettera così sostituita dall' art. 14, comma 1, lettera a) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11.

⁸ L'art. 14, comma 1, lettera b) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11 sostituisce le parole " Il revisore unico dei conti e il suo supplente " con le parole "I componenti del collegio dei revisori dei conti"

⁹ L'art. 14, comma 1, lettera c) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11 elimina le parole "adottato dall'ATERP regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi,".

Art. 8¹⁰*(Azienda Calabria Lavoro)*

1. All'Azienda Calabria Lavoro, di cui alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) è accorpata la Fondazione FIELD, di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003 n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), secondo la procedura di cui all'articolo 3 della presente legge, con attribuzione delle funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad Azienda Calabria Lavoro decadono.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario per la realizzazione delle procedure di accorpamento ai sensi del precedente articolo 3 della presente legge.
4. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, quelle proprie della Fondazione FIELD di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 a seguito dell'incorporazione, e le seguenti:
 - a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;
 - b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;
 - c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.
5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.
6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

Art. 9*(Ente per i Parchi marini regionali)*

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.
2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico-operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.

¹⁰ **L'art 2, comma 2, della L.r. 29 dicembre 2015, n. 30 stabilisce che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro si conclude entro sei mesi dall'entrata in vigore della citata norma, differendo pertanto il termine al 30 giugno 2016. (Vedi L.r. 29 dicembre 2015, n. 30.)**

3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alle leggi regionali n. 9/2008, n. 10/2008, n. 11/2008, n. 12/2008 e n. 13/2008.
4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.

5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.
6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:
 - a) il direttore generale;
 - b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.
7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
8. Il direttore generale:
 - a) svolge le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. 165/2001;
 - b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.
9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 10¹¹

(Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione)

1. *La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.*
2. *La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2015¹², al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva.*

Art. 11

(Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese)

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9

¹¹ **Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 17 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 che precedentemente così recitava: «1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel mondo, di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia. 2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2013, previa la presentazione del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, al compimento degli atti di competenza regionale necessari».**

¹² **L'articolo 3, comma 1 della L.R. 7 luglio 2014, n. 11 sostituisce le parole «entro il 30 giugno 14» con le parole «entro il 31 dicembre 2015».**

(Provvedimento *generale* recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), è sostituito dal seguente:

«6. Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:

- a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.
- b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma:

«6 bis. È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica.»

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Fincalabra, socio unico della società «Calabria impresa e territori s.r.l.», deve provvedere alla messa in liquidazione della società «Calabria impresa e territori s.r.l.». L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il 31 dicembre 2014¹³, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società «Calabria impresa e territori s.r.l.» posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso il loro¹⁴ trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società.

¹³ L'art. 5, comma 18, lett. a) della L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 sostituisce le parole «31 dicembre 2013» con le parole «30 giugno 2014». Successivamente l'art. 3, comma 2 della L.R. 7 luglio 2014, n. 11 sostituisce le parole «concludersi entro il 30 giugno 2014» con le parole «concludersi entro il 31 dicembre 2014».

¹⁴ Parola aggiunta dall'art. 5, comma 18, lett. b) della L.R. 30 dicembre 2013, n. 56.

Art. 12

(Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.)

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è autorizzato a porre in liquidazione la società consortile COMAC s.r.l., posseduta per il 77,61 per cento dalla Regione Calabria; la Giunta regionale è autorizzata, altresì, al compimento degli atti di competenza regionale necessari all'estinzione della predetta società che deve concludersi entro il 31 dicembre 2013.

Art. 13

(Agricoltura, montagne e foreste)

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.
2. Dopo le modifiche statutarie, per garantire il corretto funzionamento della Fondazione, nonché i livelli occupazionali esistenti, l'organo preposto provvederà alla ripartizione del personale che dovrà garantire le attività di cui al comma 1 e di quello necessario che si occuperà della gestione del patrimonio da trasferire in altri enti, aziende e società regionali.
3. Sono abrogati i commi 6 bis, 6 ter dell'articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

Art. 14

(Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.)

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società Sial servizi S.p.A., posseduta interamente dalla Regione Calabria, entro la data del 31 dicembre 2013.

Art. 15

(Approvazione degli atti fondamentali degli enti)

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:
 - a) statuto;
 - b) regolamento di organizzazione e funzionamento;
 - c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). e s.m.i.;
 - d) programma annuale delle attività;
 - e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;

- f) dotazione organica e sue variazioni;
 - g) alienazione e acquisto di immobili;
 - h) accensione di mutui e prestiti.
2. Il parere di cui al comma 1, viene formulato entro trenta giorni dal ricevimento, decorso tale termine, s'intende favorevolmente espresso.
 3. Gli atti amministrativi e di gestione che comportano spesa devono essere inviati entro dieci giorni dalla loro adozione al competente dipartimento della Giunta regionale, nei successivi trenta giorni possono essere richiesti chiarimenti o eventuali integrazioni, in tal caso il termine su indicato s'interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricevimento del riscontro al controllo richiesto.

Art. 16

(Attività di indirizzo, controllo e vigilanza)

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.
2. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per ciascun ente regionale conseguente alle procedure di accorpamento di cui alla presente legge:
 - a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;
 - b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;
 - c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;
 - d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
 - e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
 - f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisori sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
 - g) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.

Art. 17

(Finanziamento delle attività)

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli articoli da 3 a 9 della presente legge.
2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
3. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, realizzano i propri compiti e provvedono alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione;
 - b) contributi dello Stato;
 - c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
 - d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;
 - e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;
 - f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;
 - g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche.
4. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 18

(Risorse umane e strumentali)

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge sono dotati di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.
2. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si avvalgono del personale degli enti accorpati di cui agli articoli da 5 a 9 della presente legge e del personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati; gli enti accorpanti si organizzano per aree di intervento, da individuare previa intesa con i dipartimenti regionali interessati per materia.

Art. 19

(Controllo di gestione e sistemi contabili)

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.
3. I soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Art. 20*(Revoca e scioglimento)*

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.
2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.

Art. 21*(Adozione degli statuti e dei regolamenti)*

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi e, nei trenta giorni successivi, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, e amministrativo-contabile.

Art. 22*(Modifiche e integrazioni alla l.r. 20/1999)*

1. Alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L.), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. Sono organi dell'ARPACAL:

 - a) il comitato regionale d'indirizzo;
 - b) il direttore generale;
 - c) il revisore unico dei conti.»
 - b) sono abrogati gli articoli 9bis, 9ter, 9quater, 9quinqes;
 - c) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

 - a) il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

- b) l'assessore all'ambiente;
- c) l'assessore alla sanità;
- d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;
- e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato»

d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:

- a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;
- b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
- c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;
- e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
- f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;
- g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
- h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;
- i) la stipula di contratti e convenzioni;
- j) le relazioni sindacali;
- k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

- a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;
- b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale e il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 22 gennaio 1996, n. 2 e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)».

e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12
(*Revisore unico dei conti*)

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.
2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.
4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.

5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso».
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

Art. 23
(*Abrogazioni*)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:
 - a) legge regionale 26 giugno 2003, n.8 *ad esclusione dell'articolo 20*¹⁵;
 - b) legge regionale 2 maggio 2001, n. 7;
 - c) legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;
 - d) leggi regionali n. 9/2008, n. 10/2008, n. 11/2008, n.12/2008 e n. 13/2008.

Art. 24
(*Norma finanziaria*)

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012.

Art. 25
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

¹⁵ Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 51.

Legge regionale 27 aprile 2015, n. 11

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).

(BURC n. 27 del 27 aprile 2015)

(Il Governo, con delibera C.d.M. del 23 giugno 2015, ha impugnato gli artt. 2 e 5)

TITOLO I
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE E DEGLI ENTI SUBREGIONALI

[...]

Art. 2

(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)

[...]

11. L'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.

[...]

PARERE

N.ro 80 / 9^aREGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE1^a COMM. CONSILIAREDeliberazione n. 153 della seduta del 17.06.2014.**Oggetto:** L.R. 16 maggio 2013, n. 24, art. 3 comma 6 e art. 5 comma 4. Approvazione atto di indirizzo e direttive per l'accorpamento, la costituzione e l'avvio del CORAP.**Presidente o Assessore/i Proponente/i:** _____**Relatore (se diverso dal proponente):** _____**Dirigente/i Generale/i:** _____

IL DIRIGENTE GENERALE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipa _____

L'Assessore
Demetrio Arena

	Giunta	Presente	Assente
1.	Giuseppe SCOPELLITI Presidente		X
2.	Antonella STASI Vice Presidente	X	
3.	Alfonso DATTOLO Componente	X	
4.	Mario CALIGIURI Componente	X	
5.	Luigi FEDELE Componente	X	
6.	Demetrio ARENA Componente	X	
7.	Giuseppe GENTILE Componente	X	
8.	Giacomo MANCINI Componente		X
9.	Francesco PUGLIANO Componente	X	
10.	Nazzareno SALERNO Componente	X	
11.	Domenico TALLINI Componente	X	
12.	Michele TREMATERRA Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 11171 del 29/4/2014
Classificazione 1.15.1

Il dirigente di Settore

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che

- con la Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013 è stato disposto il «Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità. »;
- l'articolo 1, comma 1, della L.R. 24/2013 ordina, nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, che si perseguano i seguenti obiettivi: a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali; b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa; c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali; d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative;
- l'articolo 5, comma 1, della Legge Regionale n. 24/2013 con il quale è stato disposto l'accorpamento dei cinque Consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale, di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP con la finalità di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali;
- l'articolo 3 della legge regionale n. 24/2013 che definisce le norme procedurali in ordine al processo di accorpamento e stabilire, ai commi 1 e 2 la nomina di un commissario straordinario ed al comma 3 l'obbligo per il commissario di procedere alla redazione di una relazione ricognitiva in ordine ai seguenti aspetti gestionali, amministrativi e finanziari: lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare; lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso; i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria; i progetti/interventi in corso di realizzazione. La stessa relazione è trasmessa al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente;
- l'articolo 3, comma 6, dispone che con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede: all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento; al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.

VISTA la deliberazione n. 291/2013 con la quale la Giunta Regionale, in esecuzione di quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013, ha provveduto a disporre l'esecuzione degli adempimenti previsti;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 20 agosto 2013, n. 111 "Nomina Commissario straordinario e decadenza degli Organi elettivi di ordinaria e straordinaria amministrazione dei Consorzi di Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia e Reggio Calabria, di cui al comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 38/2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 1 e 3 della L.R. 24/2013.", che ha individuato il Dirigente generale del Dipartimento Attività produttive dott. Pasquale Monea quale Commissario straordinario autorizzato all'esecuzione di quanto stabilito dalla L.R. n. 24/2013 e dello stesso DPGR n. 111/2013;

VISTO che l'articolo 5, comma 4, della L.R. n. 24/2013 dispone che "Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti

giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi.”;

TENUTO CONTO che:

- il Commissario straordinario ha già provveduto alla redazione della relazione ricognitiva di cui all'articolo 3, comma 4, ed alla trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale per la conseguente assegnazione alla competente Commissione consiliare;
- la suddetta relazione ha delineato un quadro complessivo di risorse economiche, finanziarie, patrimoniali, umane e progettuali che consentono ampi margini di ristrutturazione e maggiore efficienza ed efficacia all'azione consortile nel solco del processo di sviluppo e competitività del sistema economico territoriale ed imprenditoriale regionale, coerentemente con un sostanziale miglioramento dell'azione amministrativa e gestionale delle funzioni pubbliche verso il sistema economico regionale;
- il procedimento di accorpamento, tra l'altro, permette il conseguimento degli obiettivi individuati dal legislatore regionale nell'articolo 1 della L.R. n. 24/2013 ed in particolare di razionalizzazione della spesa e di riequilibrio dei costi;

RITENUTO necessario che il Commissario straordinario, alla luce delle risultanze della relazione ricognitiva, proceda - secondo precisi indirizzi e direttive - al completamento del procedimento di accorpamento ed alla piena ed equilibrata attuazione di quanto stabilito all'articolo 5, comma 4, della L.R. n. 24/2013 e rispettando i principi generali di cui all'articolo 1 della stessa legge;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.198 del 30/05/2013 con la quale l'avv. Pasquale Monea è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento 5 «Attività Produttive»;

VISTO il D.P.G.R. n. 75 del 03/06/2013, con il quale è stato conferito all'avv. Pasquale Monea l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 5 «Attività Produttive»;

Su proposta congiunta del Presidente della Giunta regionale Giuseppe Scopelliti e dell'Assessore alle Attività Produttive, Demetrio Arena, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalle relative strutture, i cui dirigenti si sono espressi sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- 1) Di approvare, quale parte integrante del presente atto, l'allegato documento di indirizzo "Iter per la costituzione del CORAP e per l'attuazione della L.R. n. 24/2013", per l'accorpamento dei Consorzi di cui alla L.R. n. 38/2001, descrittivo delle procedure organizzative, civilistiche ed amministrative da attuare, a cura dello stesso Commissario straordinario, di cui al DPGR n. 111/2013, in esecuzione e continuazione del processo di accorpamento di cui all'articolo 3 della L.R. n. 24/2013 e di costituzione ed avvio del CORAP.
- 2) Di autorizzare e demandare il Presidente della Giunta regionale ad emanare, in esecuzione delle disposizioni normative della L.R. n. 24/2013, un proprio decreto per l'assegnazione al Commissario straordinario, per l'esecuzione di quanto disposto al punto 1), delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 6, comma 3, della L.R. n. 24/2013 per l'esecuzione dei procedimenti civilistici ed amministrativi specificati e previsti dalla stessa L.R. n. 24/2013 ed in specie: per proseguire il procedimento di accorpamento e per l'esecuzione delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale di riordino e delle disposizioni di cui alla L.R. n. 38/2001.
- 3) Di stabilire, nel medesimo decreto di cui sopra, che a seguito delle acquisizioni delle ulteriori funzioni di cui al punto 2) al Commissario, fatta salva l'onnicomprensività del trattamento economico, è riconosciuto, a carico delle singole ASI e del successivo CORAP, quali enti pubblici economici di diritto privato, il rimborso delle spese connesse all'espletamento della funzione, ivi comprese le spese di utilizzo dell'autovettura riferite alle esigenze di servizio ivi compresi gli

spostamenti dal domicilio ovvero dalla residenza verso e dai luogo di lavoro, in analogia al DPCM 3 agosto 2011 in materia di utilizzo di autovetture di servizio nella pubblica amministrazione in G.U. 14 settembre 2011.

- 4) Di trasmettere il presente atto deliberativo al Presidente del Consiglio regionale della Calabria per la formulazione del parere da parte della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 24/2013.
- 5) Di autorizzare e demandare il Presidente della Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare ed ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della L.R. n. 24/2013 ad istituire, mediante successivo e specifico decreto, il CORAP per consentire l'avvio e la prosecuzione delle procedure di accorpamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale citata.
- 6) Di autorizzare il Presidente della Giunta regionale di procedere alla nomina del Revisore unico ai sensi della vigente normativa.
- 7) Di stabilire che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento e dagli atti conseguenti e derivanti gravano sui bilanci dei Consorzi oggetto del processo di accorpamento;
- 8) Di notificare il presente provvedimento al Commissario straordinario, nominato con DPGR n. 111/2013, ed al Dipartimento regionale Attività produttive
- 9) Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11.
- 10) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 23 APR. 2014 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

copia conforme all'originale,
composta di N° 4 pagine + 1 alleg.
Catanzaro, 23 APR. 2014
IL DIRIGENTE



Iter per la costituzione del CORAP e per l'attuazione della L.R. n. 24/2013.

Con il presente documento di indirizzo e direttive si provvede a fornire al Commissario straordinario le indicazioni operative e gestionali di applicazione della legge regionale n. 24/2013 in ordine a due questioni.

La prima, riguarda il processo di condivisione delle funzioni tra l'ente accorpante (CORAP) e gli enti accorpati (Consorzio industriali di cui alla L.R. n. 38/2001) nella fase precedente alla conclusione del processo civilistico/amministrativo di accorpamento, come indicato nell'art. 5 della legge citata.

In particolare i commi 1 e 2 stabiliscono che:

1. *Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.*
2. *I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della presente legge.*

Di conseguenza, l'articolo 3, contenente le norme procedurali da applicare, dispone al comma 7 che:

7. *Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.*

ed al successivo comma 9:

9. *Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.*

Pertanto, il processo di accorpamento dei Consorzi industriali, di cui alla L.R. istitutiva n. 38/2001, avviene senza l'esperimento di alcuna procedura di liquidazione, nemmeno giudiziale, dal rispettivo ente incorporante, nel caso di specie il CORAP, che continua ad esercitare le funzioni attribuite dalla normativa vigente e con l'utilizzo di tutte le risorse umane, finanziarie, materiali ed immateriali e subentrando già nei rapporti attivi, passivi e di natura contabile.

E' evidente che il legislatore ha inteso disporre un procedimento di continuità dei processi amministrativi di natura pubblica al fine di garantire l'esercizio delle funzioni pubbliche da parte del nuovo ente. Ed è altrettanto evidente che tale esigenza di continuità richiede la rapida definizione di un quadro giuridico ed amministrativo certo e pienamente operativo dal lato del CORAP e, conseguentemente di un modello organizzativo e procedurale.

Tale indicazione è rafforzata dall'articolo 5, comma 4:

4. *Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse*

umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi.

Il presente comma è rafforzativo dell'intendimento del legislatore in ordine alla immediata continuità dell'esercizio delle funzioni direttamente in capo al CORAP, già attivo dal 17/05/2013 data di entrata in vigore della L.R. n. 24/2013.

Quindi, il presente quadro normativo traccia una inequivocabile condizione di gestione unitaria ed operativa al momento dell'entrata in vigore della L.R. n. 24/2013. Tale condizione di unitarietà è stata sancita nel DPGR n. 111/2013, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario, allorché lo stesso è stato autorizzato ad:

"emanare propri atti di indirizzo, di organizzazione, di coordinamento e di attuazione dei principi e delle norme richiamate dalla L.R. n. 24/2013, dalle norme comunitarie, nazionali e regionali coerenti e connesse con la legge regionale richiamata e dagli indirizzi strategici e di programmazione coerenti e connessi di emanazione comunitaria, nazionale e regionale.";

"porre in essere, per i poteri conferiti in materia dalla L.R. n. 38/2001 e dai rispettivi Statuti e regolamenti consortili vigenti, il modello organizzativo più idoneo agli scopi e ad agli obiettivi previsti dall'articolo 1, dall'articolo 2 (comma 1), dall'articolo 3 (commi 4, 7, 9) e dall'articolo 5 e di ogni altro riferimento normativo e programmatico compatibile con le finalità e con gli obiettivi della L.R. n. 24/2013.";

In ragione di ciò, per consentire la piena attuazione di quanto disposto dalla legge regionale di riordino è necessario che:

1) si provveda alla piena operatività, organizzativa e funzionale, del CORAP mediante l'emanazione di un decreto del Presidente della Giunta regionale, integrativo del DPGR n. 111/2013 "Nomina Commissario straordinario e decadenza degli Organi elettivi di ordinaria e straordinaria amministrazione dei Consorzi di Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria, di cui al comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 38/2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 1 e 3 della L.R. 24/2013.", per attribuire al Commissario straordinario la rappresentanza legale dell'ente istituito, ex legge, e le funzioni di cui all'articolo 6, comma 3 e consentire il pieno e completo esercizio di quanto normativamente disposto all'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 5, comma 4.

La formulazione del decreto di cui al punto 1 consente di dare operatività ed attuazione alla determinazione legislativa, senza alcun costo per il bilancio regionale in quanto si concentrano tutte le funzioni in capo al Commissario straordinario. Nel contempo, il procedimento civilistico è attivabile con la contestuale istituzione dell'ente accorpante (CORAP) e l'attribuzione della rappresentanza legale al Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure richieste dal Codice civile per l'accorpamento.

In conseguenza di ciò, il Commissario è autorizzato a provvedere, nel quadro normativo disposto dai principi di cui all'articolo 1 della L.R. n. 24/2013 e dei Collegati alle Finanziarie regionali relativamente alla razionalizzazione dei costi ed alla efficienza ed efficacia della spesa a:

- proporre un modello organizzativo delle funzioni del CORAP assorbenti quelle dei Consorzi di cui alla L.R. istitutiva n. 38/2001, selezionando le attività da centralizzare e gestire in modo unitario anche attraverso la costituzione di uffici comuni, modificando le piante organiche dei Consorzi ed i loro regolamenti organizzativi e procedurali;
- nel rispetto dei principi normativi ed organizzativi definiti dal processo di *spending review*, nazionale e regionale, il Commissario deve provvedere ad analizzare, valutare e rideterminare le assegnazioni del personale e dei dirigenti, procedendo - per i dirigenti ed i

quadri - ad una analisi ed una revisione, anche economica, dei contratti per garantire: equilibrio nei contenuti contrattuali e finanziari, con prioritario rispetto ai contratti nazionali vigenti, e chiarezza negli obiettivi, nei risultati e nei criteri di determinazione del raggiungimento degli stessi e perseguendo finalità di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in coerenza con le indicazioni programmatiche regionali e le disposizioni di carattere dispositivo ed impositivo previsti dagli interventi e dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle leggi di stabilità;

- Nei termini in cui sia applicabile, il modello organizzativo disposto dal Commissario dovrà tener conto delle funzioni di legge, delle conseguenti esigenze di servizio e di finalità pubbliche e da ciò dovranno derivare necessari, significativi e concreti risparmi di spesa.

Il Commissario straordinario, nelle more dell'istituzione del CORAP, dovrà provvedere a definire e presentare, previo esame da parte del Dipartimento Attività produttive, alla Presidenza della Giunta regionale: un piano programmatico in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali e di politica industriale compatibile e/o estensibile al CORAP e compatibile con le indicazioni programmatiche comunitarie, nazionali e regionali; un quadro analitico/descrittivo delle funzioni, dell'articolazione territoriale, delle interrelazioni e correlazioni tra il CORAP e gli enti soci in materia di politica economica ed industriale, di sviluppo delle imprese e di politica industriale compatibile con il quadro normativo, programmatico e finanziario; un modello organizzativo del CORAP; uno statuto ed un regolamento di organizzazione.

La seconda, riguarda il processo civilistico di accorpamento previsto dalla normativa regionale e che deve essere coerente ed equilibrato in termini amministrativi, di finanza pubblica, per la tutela dei soci specie quelli pubblici, e in termini civilistici come previsto dalla vigente normativa.

Il procedimento di accorpamento è attivabile con la primaria istituzione dell'ente accorpante (CORAP) attribuendo la rappresentanza legale al Commissario straordinario per l'espletamento delle procedure richieste dal Codice civile per l'accorpamento.

Il Commissario provveda successivamente a predisporre e presentare gli atti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) della L.R. n. 24/2013 .

L'accorpamento dovrà, necessariamente, assumere come base di riferimento i contenuti ed i dati della relazione ricognitiva già predisposta dal Commissario straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 3 comma 4, della L.R. n. 24/2013. Il Commissario è autorizzato ad aggiornare i dati economici, finanziari e patrimoniali sino alla data di costituzione del CORAP prestando particolare attenzione e verificando le partite contabili dei beni patrimoniali e le quote di partecipazioni dei soci consortili; gli stessi dati di bilancio devono essere asseverati dagli organi di revisione interni, o se ritenuto dal Commissario, da organi di certificazione esterni all'ente.

Con la legge regionale di riordino (L.R. n. 24/2013), il legislatore per unificare gli attuali Consorzi industriali, ex L.R. n. 38/2001, nel CORAP ha già individuato l'accorpamento come risultante di un processo di fusione per incorporazione. In particolare, con riferimento al procedimento civilistico, il Commissario straordinario dovrà necessariamente conformare i propri atti al seguente quadro di riferimento metodologico:

- formare un "un unico organismo economico" attraverso la concentrazione civilistica, fiscale e amministrativa in capo ad un unico soggetto – pertanto il Commissario procederà ad individuare un Consorzio ASI su cui far confluire tutte le posizioni attive, passive, economiche e finanziarie degli altri quattro enti consortili.
- dall'accorpamento delle cinque ASI non si deve creare un nuovo soggetto giuridico bensì si procederà, a cura del Commissario, alla cancellazione (al Registro delle Imprese tenuto presso le relative Camere di Commercio competenti) dei quattro enti consortili e la prosecuzione del quinto ente che "ingloba" gli altri.

- il CORAP verrà istituito, assumendo la propria soggettività giuridica attraverso un Decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. n. 24/2013; tale DPGR determinerà la fusione per accorpamento dei 5 Consorzi in un unico soggetto giuridico, non in qualità di nuovo ente costituito bensì inglobando l'attivo ed il passivo di 4 Consorzi nel quinto scelto come inglobante.
- il Commissario provvederà a determinare un fondo consortile unico, secondo le risultanze della ricognizione già effettuata, le vigenti normative in materia e le prassi amministrative e contabili applicabili, di natura pubblica e privata e tenendo conto dei principi legislativi e delle disposizioni normative nazionali e regionali.
- le partite contabili di ogni singolo Consorzio accorpato rimangono distinte nelle voci creditorie e debitorie, secondo le determinazioni organizzative, amministrative e procedurali che il Commissario provvederà a definire ed attuare, sino al completamento del processo di accorpamento.

Su proposta del Commissario Straordinario e del Dipartimento Attività Produttive, la Giunta Regionale provvederà alla formulazione delle modifiche della L.R. 38/2001 per avviare, in tempi rapidi, l'iter presso la Commissione Consiliare del Consiglio Regionale; la nuova Legge 38 dovrà essere rimodulata secondo i principi e le disposizioni della Legge 24/2013, del quadro programmatico e legislativo comunitario, nazionale e regionale e tener conto del nuovo quadro programmatico e organizzativo del CORAP.

Si conferma e si dispone che l'incarico di Commissario Straordinario non comporta costi per la Regione Calabria e che, tali costi, rimangono ad esclusivo carico dei Consorzi ASI e successivamente del CORAP.

Il Commissario straordinario, ai sensi e per gli effetti del DPGR n. 111/2013, continua ad esercitare le funzioni normative e statutarie degli organi sociali dei Consorzi ASI e mantiene la rappresentanza legale degli stessi enti consortili, sino alla completa cancellazione di tali enti consortili dai rispettivi Registri delle imprese.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 31 del 19 MAR 2015

OGGETTO: Attuazione disposizioni L.R. n. 24/2013 - Nomina Commissario straordinario Consorzi ASI e CORAP.

Il Dirigente Generale reggente del dipartimento n. 6
previo controllo degli atti richiamati,
attesta la regolarità tecnica e la
legittimità del presente atto.
Dott. Antonio Nicola De Marco

Publicato sul bollettino Ufficiale
della Regione Calabria

n.° _____ del _____ Parte _____

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PREMESSO:**

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 è stato introdotto il "Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza";
- l'articolo 5, comma 1, della Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24 "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità", dispone l'accorpamento, senza liquidazione, in unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP, degli enti consortili di cui alla L.R. 24 dicembre 2001 n. 38;
- tale disposizione è coerente con l'articolo 1, comma 1, della L.R. 24/2013 che dispone, nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, che si perseguano i seguenti obiettivi: a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali; b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa; c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali; d) rifunzionalizzazione organica ed unicità, della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative;

DATO ATTO che:

per consentire l'attuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli obiettivi sanciti dalla L.R. n. 24/2013 coerentemente con i principi e gli obiettivi di cui al D.L. n. 95/2012, come integrato e modificato dalla Legge n. 135/2012; della Legge n. 147/2013; della Legge n. 190/2014 e degli orientamenti nazionali e regionali in materia di finanza pubblica e di razionalizzazione del sistema degli organismi partecipati nonché degli indirizzi programmatici comunitari, nazionali e regionali è necessario garantire la continuità dell'azione amministrativa avviata;

- la Regione Calabria, in esecuzione delle disposizioni procedurali di cui all'articolo 3 della L.R. n. 24/2013 ha emesso il DPGR n. 111/2013 ed ha proceduto alla nomina del Commissario straordinario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 1 e 2 della L.R. n. 24/2013;
- il procedimento di accorpamento è stato avviato ed è stato eseguito nel pieno rispetto delle disposizioni procedurali ed esecutive di cui all'articolo 2 e 3 della L.R. n. 24/2013;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della L.R. n. 24/2013 le funzioni attribuite ai Consorzi industriali, che mantengono la loro personalità giuridica e le risorse patrimoniali, finanziarie, economiche, immobiliari ed i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali sino all'avvenuta fusione secondo le norme civilistiche, sono esercitate in modo congiunto e coordinato con il CORAP, garantendo così la piena distinzione giuridica tra tali enti;

RITENUTA pertanto indifferibile garantire la continuità della complessiva attività procedimentale disposta dalla L.R. n. 24/2013, nonché la continuità delle funzioni di amministrazione e di rappresentanza legale degli enti oggetto del procedimento di accorpamento, come definite dalla L.R. n. 38/2001 e dagli statuti, tra l'altro indispensabili all'esecuzione degli obiettivi sanciti dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 5 della L.R. n. 24/2013 sia sul piano amministrativo che civilistico;

TENUTO CONTO che con Deliberazione n. 1 del 27.01.2015 la Giunta ha assunto i provvedimenti di decadenza, a far data del 7 febbraio 2015, dai propri incarichi i dirigenti generali dei Dipartimenti regionali, tra cui il dott. Pasquale Monea nominato con DPGR n. 111/2013 quale Commissario straordinario dei Consorzi ASI e per l'attuazione del procedimento di accorpamento e costituzione del CORAP;

CONSIDERATO che, dalla sopra citata decadenza del dott. Pasquale Monea e sino alla notifica del presente decreto lo stesso ha esercitato le funzioni di rappresentanza legale dei cinque Consorzi oltre che di Commissario straordinario, in regime di prorogatio, garantendo così la continuità degli organi

amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 24/2013 e l'esecuzione delle attività dalla stessa legge richiamate, come da nota commissariale del 02.03.2015;
la Giunta nella seduta del 6 marzo 2015 su richiesta dell'Ass. Guccione ha designato il dott. Giulio Oliverio, dirigente a tempo indeterminato della Giunta Regionale, quale Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale n. 24/2013 per ciascuno dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale di cui alla legge regionale n. 38/2001, in sostituzione del Dott. Pasquale Monea, decaduto a seguito della riorganizzazione della struttura regionale.

DECRETA

Per i motivi sopra esposti che, nel presente decreto si intendono parte integrante e richiamando tutte le disposizioni di legge applicabili e tutti gli atti amministrativi e gestionali connessi e conseguenti:

- **Nominare** quale Commissario straordinario il dott. Giulio Oliverio, dirigente di ruolo a tempo indeterminato della Regione Calabria, al fine di garantire la continuità e la prosecuzione dei procedimenti attuativi, di cui alla L.R. n. 24/2013, e, nel contempo, per garantire la continuità e la prosecuzione della rappresentanza legale, degli atti eseguiti e delle funzioni di amministrazione attribuendo a questi i poteri e le funzioni degli organi di cui agli articoli 8 e 9 di cui alla L.R. n. 38/2001 e s.m.i.;

- **Autorizzare** il Commissario straordinario, nel rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di finanza pubblica e di contenimento e controllo dei costi, a: emanare propri atti di indirizzo, di organizzazione, di coordinamento e di attuazione dei principi e delle norme richiamate dalla L.R. n. 24/2013, dalle norme comunitarie, nazionali e regionali coerenti e connesse con la legge regionale richiamata e dagli indirizzi strategici e di programmazione coerenti e connessi di emanazione comunitaria, nazionale e regionale; porre in essere, per i poteri conferiti in materia dalla L.R. n. 38/2001 e dai rispettivi Statuti e regolamenti consortili vigenti, il modello organizzativo più idoneo agli scopi e ad agli obiettivi previsti dall'articolo 1, dall'articolo 2 (comma 1), dall'articolo 3 (commi 4, 7, 9) e dall'articolo 5 e di ogni altro riferimento normativo e programmatico compatibile con le finalità e con gli obiettivi della L.R. n. 24/2013; disporre della struttura finalizzata alla citata gestione commissariale ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ove ne ravvisi l'opportunità e l'esigenza in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

- **Incaricare** il Commissario straordinario ad eseguire, nei sei mesi successivi alla notifica, la piena e completa esecuzione dei procedimenti civilistici ed amministrativi specificati e previsti dalla stessa L.R. n. 24/2013 ed in particolare per proseguire il procedimento di accorpamento e per l'esecuzione delle disposizioni e delle funzioni attuative ed operative di cui all'articolo 5, comma 4, della L.R. n. 24/2013 coerentemente con le vigenti disposizioni di cui alla L.R. n. 38/2001

- **Autorizzare** il Commissario, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione delle risorse, contenimento dei costi e la gestione unitaria, ad adottare tutti gli atti ed i provvedimenti per la riduzione delle spese e dei costi dei Consorzi anche mediante la costituzione di uffici centralizzati e la revoca e/o la riassegnazione delle funzioni dei quadri, dei dirigenti e delle direzioni apicali.

- **Stabilire** che il Commissario è autorizzato, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. n. 112/2008 e delle norme connesse e compatibili unitamente alle disposizioni di cui all'articolo 9 della L.R. n. 22/2010 e s.m.i. e delle norme collegate, a provvedere, a far data dal 01.01.2015, alla rimodulazione dei trattamenti economici del personale dirigente in presenza di contratti individuali scaduti, coerentemente con il CCNL di riferimento, o in esecuzione delle ridefinizioni degli assetti organizzativi o di organico posti in essere per il conseguimento dei principi e degli obiettivi della L.R. n. 24/2013 e delle disposizioni di cui al punto precedente;

- **Stabilire** che, in esecuzione del punto precedente il Commissario si attenga, di minimo, al seguente indirizzo per la rimodulazione del trattamento economico: gli stessi dovranno assumere come riferimento i valori minimi indicati dal CCNL di riferimento; come previsto dal CCNL potranno essere definiti dal Commissario elementi variabili del trattamento in funzione degli obiettivi assegnati; per garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli enti consortili i trattamenti economici e gli obiettivi dovranno tener conto della gestione caratteristica degli enti consortili degli ultimi tre anni, della complessità gestionale dell'ente e del numero del personale da gestire e delle funzioni assegnate agli stessi quadri e dirigenti;



- **Stabilire** che il trattamento e gli oneri finanziari in merito all'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario ed in ordine alle attività, derivanti dal presente provvedimento, rientrano nella omnicomprensività della retribuzione, applicandosi quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 24/2013 e che la copertura dei costi riferiti al rimborso delle spese per l'esercizio dell'attività commissariale è posta ad esclusivo carico dei bilanci dei Consorzi;
- **Stabilire** che, al fine di garantire la coerenza nelle funzioni di controllo, vigilanza e verifica da parte della Regione Calabria unitamente per garantire la certezza e la completezza dei dati e delle informazioni che riflettono i loro effetti sui bilanci e sugli atti di programmazione degli enti soci, il Commissario provvede all'applicazione ed all'attuazione del modello dei controlli applicato dalla Regione Calabria alle società partecipate, coerentemente con le norme, gli indirizzi e gli orientamenti nazionali e regionali;
- **Stabilire** che la sede centrale dell'ufficio del Commissario straordinario è situata presso la sede dell'ex Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria in Catanzaro;
- **Stabilire** che nessun onere derivante da presente atto è posto a carico del bilancio regionale;
- **Notificare**, a mezzo pec, il presente atto: al dott. Giulio Oliverio presso la propria sede dipartimentale di appartenenza in Catanzaro; al dott. Pasquale Monea; ad ogni singolo Ente consortile di cui alla L.R. 38/2001, stabilendo che l'atto esplica pienamente i propri effetti al momento della stessa notifica a tutti i soggetti interessati, a cura del Dipartimento proponente;
- **Provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito della Regione Calabria.



On. Mario Gerardo Oliverio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Gerardo Oliverio'.